

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

FEBBRAIO 2026

NEWS

FISCO

CPB: RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER GLI ADERENTI AL RAVVEDIMENTO SPECIALE

FAQ AE 5 febbraio 2026

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al versamento rateale dell'imposta sostitutiva per i soggetti che, avendo aderito al CPB, hanno deciso di aderire anche al ravvedimento speciale, relativamente ai periodi 2018-2022 e 2019-2023. Sintesi delle indicazioni principali.

Ravvedimento 2018-2022: gestione dei versamenti pregressi

Per la sanatoria riferita alle **annualità 2018-2022**, il termine di riferimento per la prima rata era il **31 marzo 2025**. Pertanto, le rate successive si considerano in scadenza l'**ultimo giorno** di ogni **mese** (30 aprile, 31 maggio, ecc.). È stata, quindi, confermata la regolarità dei versamenti effettuati in data anteriore al termine ultimo, a patto che per le **rate successive** alla scadenza di legge sia stata rispettata la cadenza mensile.

Ravvedimento periodo 2019-2023

Per quanto riguarda il ravvedimento relativo agli **anni 2019-2023**, la norma stabilisce che il versamento può essere effettuato in un **massimo di dieci rate** mensili a decorrere dal 15 marzo 2026.

Pertanto, anche se il contribuente decide di versare la prima rata anticipatamente (ad esempio il 20 gennaio 2026), le rate successive restano comunque ancorate al termine fisso del 15 marzo; quindi, la seconda rata dovrà essere corrisposta entro il 15 aprile, la terza entro il 15 maggio, e così via.

Interessi legali

Infine, è stato puntualizzato che dal 1° gennaio 2026, il saggio degli interessi legali è stato fissato nella misura dell'**1,6%**, con riflesso sulle rate in scadenza da tale data:

- per il **ravvedimento 2019-2023**, l'interesse dell'1,6% decorre dal 15 marzo 2026 e si applica a tutte le rate successive alla prima;
- per il **ravvedimento 2018-2022**, il nuovo tasso deve essere applicato a tutte le rate con scadenza naturale nel corso del 2026, sostituendo il saggio in vigore nell'anno precedente.

REGIME FORFETTARIO: LA PARTECIPAZIONE AD UNA RETE CONTRATTO NON È CAUSA DI ESCLUSIONE

Risp. AE 9 febbraio 2026 n. 24

Il caso analizzato dall'Agenzia delle Entrate riguarda un professionista forfettario che partecipa ad una rete di contratto priva di soggettività giuridica.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la partecipazione di un professionista in **regime forfettario** ad una **rete contratto** pura, ossia senza soggettività giuridica, con altri colleghi per condividere la gestione di personale dipendente in regime di codatorialità, **non costituisce causa ostativa** al mantenimento del regime stesso.

Infatti, l'adesione al contratto di rete non crea un nuovo ente fiscale, né estingue la soggettività dei singoli partecipanti, poiché i costi ed i ricavi derivanti dal programma di rete sono imputati "pro-quota" direttamente ai singoli professionisti; inoltre, non si verifica l'effetto di segregazione o frazionamento che la norma intende colpire.

In conclusione, il professionista può partecipare alla rete e permanere nel regime forfettario, a condizione che la rete **non si trasformi** in una **società di fatto**.

Se l'attività comune dovesse essere riqualificata come esercizio di una società commerciale di fatto, la causa ostativa tornerebbe ad operare, comportando l'**esclusione** dal regime agevolato.

CREDITO ZES PER IMPRESE AGRICOLE IN SEMPLIFICATA CON REDDITO SU BASE CATASTALE

Risp. AE 9 febbraio 2026 n. 25

Con un interpello sono stati chiesti chiarimenti in merito all'interpretazione ed applicazione della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno ZES Unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Quesito

Un'impresa individuale esercente l'attività agricola di produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento della UE, che adotta un "regime di **contabilità semplificata**" e che determina il **reddito su base catastale** chiede chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina del credito d'imposta **ZES Unica agricola** per gli investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno. Gli **investimenti** previsti in nuovi macchinari incrementano la capacità produttiva e migliorano l'efficienza del ciclo produttivo: l'acquisizione degli stessi avviene mediante contratti di locazione finanziaria con possibilità di riscatto del bene (leasing) e risultano conformi all'art. 14 Reg. UE 2022/2472 in quanto funzionali al "*miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola*", in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione.

Viene chiesto se tra i **beneficiari** del credito d'imposta ZES Unica agricola vi rientri anche il soggetto che determina il reddito su base catastale ed adotta il regime di contabilità semplificata.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

È stato istituito un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che **effettuano investimenti in beni strumentali** destinati a strutture

produttive già esistenti o che vengono impiantate nella **ZES Unica**, che comprende le zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (art. 16-bis DL 124/2023): le modalità di accesso al beneficio, nonché i **criteri** di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa previsto sono state definite con DM 18 settembre 2024.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che la disciplina agevolativa in parola **si applica** alle:

1. le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del TFUE;
2. le imprese attive nel settore forestale;
3. le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca ed acquacoltura.

Il successivo comma 2 specifica che le imprese beneficiarie possono accedere al contributo *“indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato”* purché già operative nella ZES Unica senza alcun riferimento alle modalità di determinazione del reddito ai fini della spettanza del credito d'imposta in parola.

In conclusione, l'Agenzia delle Entrate precisa che tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione siano compresi anche quelli che determinano il reddito **catastalmente** (i titolari di reddito agrario ai sensi dell'art. 32 TUIR) adottando il *“regime di **contabilità semplificata**”*, sempreché rientrino tra le imprese individuate dall'art. 2 c. 1 DM 18 settembre 2024.

INVESTIMENTI 4.0: PROROGATO IL TERMINE PER LE COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO

DD MIMIT 28 gennaio 2026

Il decreto dispone la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025, tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni.

Il MIMIT ha prorogato al **31 marzo 2026** i termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati alla data del 31 dicembre 2025.

La c.d. **comunicazione di completamento** contiene i dati consuntivi dell'investimento effettuato, la data di completamento, i costi effettivamente sostenuti ed il credito effettivamente maturato.

La **comunicazione** è necessaria ai fini della fruizione del credito che potrà avvenire dal giorno 10 del mese successivo alla trasmissione effettuata a cura del MIMIT all'Agenzia delle Entrate di conferma della maturazione del credito.

Le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di **conferma** entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di **completamento** entro il 31 marzo 2026.

PERSONE CON DISABILITÀ: AGGIORNATA LA GUIDA SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI IN AMBITO EDILIZIO

Guida AE febbraio 2026

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida "Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità", recependo le disposizioni della Legge di Bilancio 2026. Vediamo come cambia il regime fiscale delle spese edilizie.

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità. La novità principale riguarda la rimodulazione delle aliquote per l'**eliminazione delle barriere architettoniche** e l'introduzione di criteri differenziati in base alla tipologia di immobile.

Lo stop definitivo al Bonus 75%

A partire dal 1° gennaio 2026, la **detrazione** maggiorata del **75% non è più disponibile** per le nuove spese. Tale agevolazione resta valida esclusivamente per i lavori documentati e pagati entro il 31 dicembre 2025. Per gli interventi avviati o pagati dal 2026, occorre fare riferimento al **regime ordinario** del recupero del patrimonio edilizio.

Le nuove aliquote 2026: prima casa ed altri immobili

Per l'anno 2026, la Legge di Bilancio ha confermato un sistema a due velocità per le **detrazioni IRPEF** legate all'abbattimento delle barriere (come l'installazione di ascensori, montacarichi o servoscala):

- **abitazione principale:** i proprietari o titolari di diritti reali che effettuano interventi sull'unità immobiliare adibita a residenza principale possono beneficiare di una detrazione del 50%;
- **altri immobili:** in tutti gli altri casi (come le seconde case od immobili non destinati ad abitazione principale), l'aliquota scende al 36%.

In entrambi i casi, il **limite** massimo di **spesa** su cui calcolare la detrazione è fissato a 96.000 euro per singola unità immobiliare. La detrazione viene ripartita in **10 quote** annuali di pari importo.

Prospettive 2027

La guida anticipa già il calendario dei futuri tagli previsti dalla normativa. Dal **1° gennaio 2027**, le agevolazioni subiranno un ulteriore ridimensionamento: la detrazione per l'abitazione principale scenderà al **36%**, mentre per tutti gli altri immobili passerà al **30%**, mantenendo comunque il tetto di spesa di 96.000 euro. Solo dal **2028** il plafond si ridurrà drasticamente a 48.000 euro, con un'aliquota fissa al 30%.

INTRASTAT – CAMBIA LA SOGLIA DEGLI ACQUISTI DI BENI

Determinazione AD 3 febbraio 2026 n. 84415

Elevata ad € 2.000.000 la soglia per la presentazione dei modelli "INTRA-2 bis" - Acquisti di beni con periodicità mensile.

In ragione dell'importo rivisto, sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale dei suddetti acquisti in almeno uno dei 4 trimestri precedenti sia **uguale o superiore ad € 2.000.000** (la precedente soglia era fissata ad € 350.000).

La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi **entro il 25 febbraio 2026** (intra di gennaio 2026).

Confermate invece le soglie degli **altri modelli**; confermati, per ora, anche i modelli e le specifiche tecniche approvati con Determinazione AD 23 dicembre 2021 n. 493869.

CORREZIONE DI ERRORI COMMESSI NELLA COMUNICAZIONE C.D. ESTEROMETRO

Risp. AE Stampa specializzata 5 febbraio 2026

Diffuso un nuovo chiarimento per la procedura volta a correggere eventuali errori commessi a seguito del ricevimento di fatture da soggetti stranieri.

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di un incontro con la stampa specializzata, ha fornito un interessante chiarimento riguardante la **procedura** per correggere eventuali **errori** commessi a seguito del ricevimento di fatture da **soggetti stranieri**.

In particolare, è stato chiarito che, in caso di errore nell'integrazione di una fattura intra o extra-Ue (es. aliquota IVA errata) sfociato poi con l'invio all'Agenzia delle Entrate di un documento TD17 errato, per correggerlo occorre **inviare 2 documenti** di tipo TD17:

- un documento compilato con gli stessi importi del documento errato, ma di segno contrario;
- uno compilato correttamente.

PIANI DI STOCK OPTION/GRANT: INDICAZIONI DA OIC

Scheda OIC - AE 29 gennaio 2026

L'OIC ha fornito indicazioni operative sul trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant (equity-settled) da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali. Le linee guida sono indirizzate alle imprese che intendono aderire all'adempimento collaborativo e che, di conseguenza, necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

Una società che redige il bilancio d'esercizio secondo le norme del Codice civile intende sviluppare una propria politica contabile, ai sensi dell'OIC 11, per la **contabilizzazione** dei piani di **assegnazione di azioni**, od **opzioni su azioni**, ai propri dipendenti od amministratori a fronte di servizi ricevuti, ai sensi degli artt. 2357, 2349 c. 1, 2441 c. 8 e 2389 c.c. prendendo a riferimento il principio contabile internazionale IFRS 2 - *Share-based payment*.

I piani di stock option/stock grant in esame sono i seguenti:

- assegnazione gratuita od a pagamento ai propri dipendenti di azioni proprie (art. 2357 c.c.);
- assegnazione gratuita di azioni a beneficio dei dipendenti in virtù di un aumento gratuito di capitale effettuato ai sensi dell'art. 2349 c. 1 c.c.;
- assegnazione di azioni a beneficio dei dipendenti a seguito di un aumento di capitale a pagamento effettuato ai sensi dell'art. 2441 c. 8 c.c.;
- piani di azionariato agli amministratori secondo le previsioni dell'art. 2389 c.c.

La contabilizzazione dei piani di stock option/stock grant non è trattata in modo specifico dai principi contabili nazionali e non si rinviene una disciplina applicabile in via diretta ed immediata a detta fattispecie.

Tuttavia, OIC **non ravvede incompatibilità** tra quanto previsto dall'IFRS 2 ed i postulati del bilancio previsti dall'OIC 11; in particolare, osserva che non vi è un problema di

prudenza in quanto la contabilizzazione della riserva è controbilanciata da un costo che viene rilevato a conto economico per competenza, ossia quando i servizi sono ricevuti. L'IFRS 2 consente di rappresentare in bilancio l'**effettivo costo** sostenuto dalla società per i servizi resi dai dipendenti e, pertanto, fornisce una rappresentazione sostanziale della remunerazione del personale che è pagato tramite azioni. Infatti, in estrema sintesi, l'IFRS 2, per i piani regolati con strumenti rappresentativi di capitale, di regola prevede la rilevazione del costo a conto economico, lungo la durata del piano, in contropartita ad una riserva di patrimonio netto. Nel caso di specie nulla vieta che il redattore del bilancio possa sviluppare una **propria politica** per la **contabilizzazione** dei piani di stock option/stock grant prendendo a riferimento le disposizioni dell'IFRS 2. La società applica la politica contabile a tutti i piani di stock option/stock grant e considera i requisiti di informativa previsti dal medesimo principio. Si applicano, ove pertinenti, le disposizioni sui cambiamenti di principi contenute nell'OIC 29.

CPB NUOVI CHIARIMENTI SU CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE E CALCOLO DEL REDDITO CONCORDATO

Risp. AE 24 febbraio 2026 n. 45, Risp. AE 24 febbraio 2026 n. 46, Risp. AE 24 febbraio 2026 n. 47, Risp. AE 24 febbraio 2026 n. 48, Risp. AE 24 febbraio 2026 n. 49

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sull'applicazione di alcune cause di esclusione e di cessazione e sul calcolo del reddito concordato. Sintesi degli aspetti più rilevanti.

Nello specifico, i **chiarimenti** hanno riguardato: l'adesione al CPB di un professionista che è anche socio di uno studio professionale; la cessazione per sospensione dell'attività da parte di un professionista; l'ipotesi di affitto d'azienda come eventuale causa di cessazione; l'influenza sul reddito concordato di alcune tipologie di somme incassate dal soggetto che aderisce al CPB.

Partecipazione a studi professionali: quando non scatta l'esclusione

La **causa di esclusione**, che nega il CPB ai professionisti che partecipano a società od associazioni, a meno che anche queste ultime non aderiscano al concordato per i medesimi periodi, **non opera** se l'attività svolta dal professionista e quella dell'associazione, oltre a non applicare il medesimo ISA, fanno riferimento ad ambiti professionali completamente distinti e tra loro non assimilabili.

Nel caso specifico, si tratta di un commercialista che partecipa contemporaneamente ad un'associazione tra professionisti che esercita attività di scuola di sci.

Sospensione dell'attività e riduzione del reddito

La sospensione dell'attività, comunicata all'ordine professionale, è di per sé una circostanza eccezionale che fa cessare il CPB se il reddito effettivo scende di oltre il 30% rispetto a quello concordato, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ovviamente, la cessazione del CPB comporta anche la **perdita dei benefici fiscali e premiali** ad esso collegati (inclusi quelli legati al regime premiale ISA) fin dal periodo d'imposta in cui si verifica la sospensione.

Affitto d'azienda o ramo d'azienda da parte di una società

L'affitto d'azienda o ramo d'azienda **non comporta la cessazione del concordato**, in quanto è considerato una normale operazione di gestione, non essendo tale fattispecie inclusa tra le cause tassative di cessazione previste dalla norma, a differenza delle

operazioni straordinarie (fusione, scissione o conferimento) che modificano la soggettività del contribuente e la sua capacità reddituale.

Pertanto, il contribuente che prende in affitto un'azienda durante il biennio concordatario mantiene validi gli effetti dell'accordo.

Calcolo del reddito concordato e poste straordinarie

Nel caso di professionisti che acquistano crediti d'imposta di valore nominale superiore al prezzo pagato, il differenziale positivo tra valore nominale del credito e prezzo di acquisto **concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo** per il principio di onnicomprensività; pertanto, tali componenti (costo di acquisto e valore del credito compensato) sono considerate già incluse nel perimetro del reddito concordato e non rientrano tra le eccezioni tassative (come plusvalenze o minusvalenze) che permettono di rettificare i valori proposti dal Fisco.

Diversamente, secondo l'Agenzia delle Entrate, gli importi percepiti a seguito di un accordo transattivo novativo non rientrano nei ricavi tipici, ma costituiscono **sopravvenienze attive** che variano in aumento il reddito concordato, nonché il valore della produzione netta ai fini IRAP.

COLLEGAMENTO TRA POS E RT: ISTRUZIONI OPERATIVE

Risp. AE 20 febbraio 2026 n. 44, Guida operativa AE 19 febbraio 2026

Una Guida pratica chiarisce, con vari esempi, come realizzare il collegamento logico tra gli strumenti di pagamento elettronico (Pos e App) e quelli di certificazione dei corrispettivi (RT e procedura Web), attraverso la procedura online disponibile dal 5 marzo 2026. La procedura di collegamento andrà effettuata entro il 19 aprile 2026.

La guida definisce l'ambito di **applicazione** dell'adempimento e la **tempistica**, specificando quali attività sono escluse dall'obbligo e chi è tenuto invece ad effettuarlo nel caso di attività miste.

Al momento della vendita, l'esercente deve **indicare** la **modalità di incasso** del corrispettivo: contanti, pagamento elettronico, ticket, ecc. L'erronea od incompleta registrazione è **sanzionata** dal 1° gennaio 2026, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, con € 100 per ciascuna trasmissione entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

Soggetti esclusi

Sono **esclusi** dall'obbligo i soggetti passivi che svolgono:

- **attività spettacolistiche** rientranti nella Tabella C allegata al DPR 633/72 che rilasciano titoli di accesso, emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, i cui dati sono trasmessi alla SIAE;
- attività effettuate tramite **apparecchi automatici** (vending machine, ricarica di veicoli elettrici) ed **apparecchi di intrattenimento e divertimento**, esonerate dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi. Sono, quindi, esclusi dall'obbligo di collegamento il bowling, le attività delle sale giochi, carambole, ping pong, ecc.;
- operazioni **esonerate** dall'obbligo di emissione del documento commerciale (es. vendita di tabacchi, cessione di carburanti e vendite a distanza).

Sono esclusi anche i soggetti che certificano tutti i corrispettivi esclusivamente mediante **fattura**.

Se il soggetto passivo utilizza un POS dedicato esclusivamente all'incasso dei pagamenti relativi ad operazioni esonerate suddette, l'obbligo di collegamento non sussiste, salvo che l'esercente decida comunque di emettere il documento su base volontaria.

Attività plurime

È possibile utilizzare un unico Pos per **più attività**, purché sia correttamente censito e collegato allo strumento di certificazione fiscale e purché le operazioni soggette a certificazione siano registrate in modo completo e coerente. È sempre possibile, inoltre, emettere documenti commerciali anche per **operazioni non soggette a memorizzazione**, utilizzando il codice natura Iva N2.

Collegamenti a più RT o più Pos

Risulta possibile collegare ad un **singolo RT più Pos**, così come è possibile collegare uno **stesso Pos a più RT**. È, inoltre, possibile il **collegamento multiplo**: il Pos di tipo fisico può essere collegato a più RT, a condizione che l'indirizzo del punto vendita sia lo stesso; il Pos o l'App di tipo virtuale possono essere collegati a più RT, anche utilizzati presso differenti punti vendita.

RISTRUTTURAZIONI: AGGIORNATA LA GUIDA CON LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO

Guida AE febbraio 2026

L'ultima Manovra ha previsto la proroga, per tutto il 2026, delle aliquote potenziate per gli interventi sulle abitazioni principali, mantenendo al contempo il regime differenziato introdotto dalla precedente manovra per le seconde case ed i contribuenti ad alto reddito. La Guida AE ne ricorda gli aspetti principali.

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto conferme ed aggiornamenti per il settore delle ristrutturazioni edilizie. La principale novità riguarda la **proroga** per tutto il 2026 delle **aliquote** potenziate per gli interventi sulle **abitazioni principali**, mantenendo al contempo il regime differenziato introdotto dalla precedente manovra per le seconde case ed i contribuenti ad alto reddito.

Le nuove aliquote ed i limiti di spesa

Per il biennio 2025-2026, la misura della detrazione IRPEF ed i relativi tetti di spesa sono così strutturati:

- **abitazione principale**: la detrazione resta fissata al 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro. Questa agevolazione spetta esclusivamente se la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento (come l'usufrutto) e l'immobile è adibito a dimora abituale;
- **altri casi (secondo case)**: per gli interventi su immobili diversi dall'abitazione principale o sostenuti da inquilini e comodatari, l'aliquota scende al 36%, sempre con un tetto di spesa di 96.000 euro.

Il "taglio" per i redditi alti

Una delle novità più rilevanti, già introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 ed operativa nel 2026, riguarda il limite agli oneri detraibili per i contribuenti con **reddito superiore a 75.000 euro**. Per questi soggetti, l'ammontare massimo delle detrazioni (comprese quelle edilizie) è calcolato moltiplicando un "importo base" (14.000 euro tra 75.000 e 100.000 di reddito; 8.000 euro sopra i 100.000) per un coefficiente legato al numero di figli a carico.

Cosa cambia per il futuro

La guida dell'Agenzia delle Entrate delinea già il percorso per i prossimi anni:

- **2027**: è prevista una riduzione generale, 36% per l'abitazione principale e 30% per gli altri casi, con tetto a 96.000 euro;

- **2028-2033:** la detrazione si stabilizzerà al 30% per tutte le abitazioni, con il limite di spesa che verrà dimezzato a 48.000 euro.

Interventi esclusi

Dal 2025 non è più possibile beneficiare della detrazione per la sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale** con caldaie a condensazione alimentate esclusivamente a combustibili fossili. Resta, invece, confermata al 50% la detrazione per la sostituzione di **gruppi elettrogeni di emergenza** con modelli a gas di ultima generazione.

E-BIKE CONCESSE IN USO AI DIPENDENTI: RILEVANZA FISCALE

Risp. AE 16 febbraio 2026 n. 41

L'Agenzia delle Entrate ha analizzato il corretto trattamento fiscale - IVA, IRPEF, IRES ed IRAP - dei costi sostenuti dall'azienda per l'acquisto e l'assegnazione ai dipendenti delle e-bike nell'ambito di un piano di welfare aziendale.

Nel dettaglio, la società intende concedere in uso promiscuo ai dipendenti a tempo indeterminato le e-bike configurandole come **fringe benefit** (art. 51 DPR 917/86), facendosi carico del costo base del leasing, con eventuale addebito al dipendente in caso di modello più costoso. Ciascun dipendente potrà scegliere tra vari modelli, purché rientrino nei limiti tecnici del Codice della strada (potenza max 0,25 kW e velocità max 25 km/h). Al dipendente spetta, inoltre, il costo della **ricarica** e della **manutenzione**.

Le **condizioni di utilizzo** prevedono che almeno il 30% degli spostamenti casa lavoro sia effettuato con la e-bike. Verrà introdotto un **monitoraggio** quotidiano tramite report cartaceo compilato dall'azienda e verificabile dal dipendente.

Una delle e-bike acquisite sarà ad uso esclusivamente aziendale, da tenere in sede per spostamenti interni o in città.

Chiede, quindi, dei **chiarimenti** sulla deducibilità dei costi e sulla detraibilità dell'IVA ed il trattamento fiscale per i dipendenti a seguito dell'uso promiscuo delle e-bike, e sui relativi obblighi quale datore di lavoro.

IVA

Le e-bike con potenza ≤ 250 W ed assistenza fino a 25 km/h non sono veicoli stradali a motore, ma sono equiparate ai velocipedi. Di conseguenza, al caso prospettato non si può applicare la detrazione forfettaria del 40% (art. 19-bis1 DPR 633/72), ma se le e-bike sono usate **esclusivamente** per l'**attività aziendale**, l'**imposta è detraibile** secondo le regole ordinarie. Se, invece, sono concesse ai dipendenti come **welfare aziendale**, con uso personale anche extra lavorativo, la messa a disposizione gratuita rientra tra le operazioni **fuori campo IVA** (art. 3 c. 3 DPR 633/72), trattandosi di prestazioni gratuite non imponibili per le quali non spetta la detrazione dell'IVA sugli acquisti.

IRPEF

Il servizio di mobilità sostenibile offerto dal datore di lavoro, con cui viene messa a disposizione dei dipendenti una e-bike per uso personale, rientra nelle finalità di utilità sociale previste dall'art. 100 c. 1 DPE 917/86; pertanto, il valore del benefit è **escluso dal reddito di lavoro dipendente** (art. 51 c. 2 lett. f DPR 917/86), a **condizione** che i dipendenti accettino l'offerta così come proposta, senza poter negoziare ulteriori aspetti del servizio, ad esclusione del momento di utilizzo. Diversamente, se i dipendenti concordano **condizioni personalizzate** legate ad esigenze personali o familiari, allora il valore del benefit deve essere **tassato** e sarà così determinato secondo il criterio del valore normale, come previsto dall'art. 51 c. 1 e 3 DPR 917/86.

IRES

Se le e-bike sono utilizzate esclusivamente per **finalità aziendali** (spostamenti interni od operativi) i costi sono integralmente **deducibili**, perché inerenti all'attività d'impresa. Se sono date in **uso promiscuo** ai dipendenti nell'ambito del piano di welfare, i relativi costi saranno anch'essi deducibili, in quanto rientrano tra le spese per prestazioni di utilità sociale ex art. 100 DPR 917/86, con deducibilità ammessa nel **limite del 5 per mille** del costo del lavoro, come previsto per le opere ed i servizi di utilità sociale. La **condizione**, in quest'ultimo caso, è che il benefit sia offerto alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.

IRAP

Se le e-bike sono ad **uso aziendale**, i costi sono deducibili dal valore della produzione, secondo le regole ordinarie. Se le e-bike sono concesse ai dipendenti come **welfare**, non sono deducibili, rientrando tra i costi del personale (art. 11 D. Lgs. 446/97).

TASSAZIONE FISSA PER LA SCRITTURA CHE RICONOSCE IL DEBITO

Risp. AE 25 febbraio 2026 n. 52

La scrittura privata non autenticata contenente un mero riconoscimento di debito non è soggetta a registrazione obbligatoria in termine fisso. L'imposta di registro si applica nella misura fissa di 200 euro solo "in caso d'uso" od in caso di registrazione volontaria.

Un contribuente ha presentato istanza di interpello in merito al trattamento fiscale di una **scrittura privata non autenticata** con cui riconosceva un debito di 75.000 euro verso un terzo. La somma era stata anticipata per l'acquisto di un immobile e l'atto dettagliava il piano di rientro rateale, richiamando il rapporto obbligatorio sottostante già esistente. L'istante chiedeva se tale atto dovesse essere assoggettato ad **imposta proporzionale** (1% o 3%) o se fosse applicabile la sola **imposta fissa** in caso d'uso.

La natura giuridica della ricognizione di debito

L'Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di debito non costituisce una nuova fonte di obbligazione. Essa produce esclusivamente un **effetto confermativo** di un **rapporto preesistente** e determina l'inversione dell'onere della prova (astrazione processuale) a favore del creditore.

Poiché l'atto non apporta modificazioni alla sfera patrimoniale delle Parti, ma si limita ad attestare una situazione già certa, viene qualificato come una **"dichiarazione di scienza"**.

Il regime fiscale applicabile

Sulla base della sentenza della Cass. SU 16 marzo 2023 n. 7682, vengono specificati i seguenti punti:

- **esclusione dell'imposta proporzionale:** non essendoci contenuto patrimoniale dispositivo, non si applicano né l'aliquota dell'1% (atti dichiarativi), né quella del 3% (atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale);
- **registrazione in "caso d'uso":** l'atto rientra nell'art. 4 Tariffa Parte II TUR. Ciò significa che la registrazione è dovuta solo se l'atto viene depositato presso Cancellerie giudiziarie o amministrazioni pubbliche per finalità amministrative;
- **misura dell'imposta:** in caso d'uso o di registrazione volontaria, l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro.

Eccezioni: quando scatta l'imposta proporzionale

Qualora l'atto — indipendentemente dal nome utilizzato — produca un **effetto modificativo** della situazione giuridica preesistente con rilevanza patrimoniale, si applicherà l'**imposta proporzionale** dell'**1%** (art. 3 Parte I Tariffa).

ZES UNICA: APPROVATO IL MODELLO PER RICHIEDERE IL BONUS AGGIUNTIVO

Prov. AE 16 febbraio 2026 n. 56564

L'Agenzia delle Entrate ha definito le regole per l'accesso al contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d'imposta, destinato alle imprese che hanno effettuato investimenti nella ZES Unica nel 2025 ed approvato il relativo modello di comunicazione.

Il **contributo aggiuntivo** è pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta già richiesto con la precedente Comunicazione integrativa. Tale percentuale si somma a quella già determinata per il credito ZES 2025 (pari al 60,3811%).

Chi può richiederlo

Le imprese che risultano attive al momento di invio della domanda e che soddisfano i seguenti **requisiti**:

- hanno presentato validamente la Comunicazione integrativa tra il 18 novembre ed il 2 dicembre 2025;
- hanno realizzato investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno entro il 15 novembre 2025;
- non hanno ottenuto, per gli stessi investimenti, il credito d'imposta Transizione 5.0.

Scadenze e modalità

La procedura è esclusivamente **telematica** e deve essere effettuata alle seguenti scadenze e con le seguenti **modalità**:

- **invio domanda**: dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026;
- **canali**: tramite il software gratuito disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario o tramite intermediario abilitato;
- **utilizzo**: il credito sarà utilizzabile in compensazione tramite modello F24 dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026.

Per i crediti d'imposta che, sommati al credito ZES Unica 2024 e 2025, **superano** la soglia di € **150.000**, l'utilizzo è subordinato alle verifiche del codice antimafia. In questi casi, le imprese devono compilare il "Quadro C" del modello. L'Agenzia rilascerà una seconda ricevuta per confermare l'autorizzazione all'uso del credito dopo i dovuti controlli.

DECRETO PNRR: LE NUOVE MISURE ATTUATE

DL 19/2026

Un nuovo Decreto contiene disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in vigore dal 20 febbraio 2026. Ricordiamo le direttrici di intervento principali.

Dal 20 febbraio 2026 è in vigore il **DL 19/2026**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR ed in

materia di politiche di coesione, con l'**obiettivo** di snellire gli iter amministrativi e garantire l'effettiva attuazione del PNRR in vista della scadenza del 31 dicembre 2026.

Misure urgenti in materia di microimprese

Il decreto prevede che le imprese con meno di 5 dipendenti si avvalgano, per la **notifica di data breach**, di una specifica procedura che sarà disciplinata con provvedimento del Garante privacy, tramite ricorso a strumenti di **autovalutazione guidata** ed un canale di **assistenza semplificata** che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.

Ricevute cartacee del POS

L'art. 8, in tema di semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di pubblicazione per amministrazioni ed imprese, riguarda la **conservazione dei documenti fiscali e contabili** per le imprese. In sostanza, le banche potranno sostituire le ricevute cartacee dei pagamenti digitali con documentazione informatica, mentre le Pubbliche Amministrazioni potranno assolvere agli obblighi di pubblicazione tramite link diretti alle banche dati nazionali, riducendo le duplicazioni di dati.

Transizione 4.0

L'art. 25 del decreto riguarda l'Investimento 9 della Missione 1 (M1C2), ovvero la "Misura rafforzata: Transizione 4.0". Per garantire che le ingenti risorse europee siano state utilizzate correttamente, il MIMIT è autorizzato a stipulare convenzioni mirate con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e l'Agenzia delle Entrate.

L'obiettivo è il **potenziamento delle attività di controllo** attraverso uno scambio costante di dati e documentazione, superando anche i limiti ordinari di riservatezza previsti dal DPR 600/73.

Semplificazioni amministrative per i cittadini

Alcune misure mirano a snellire il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed utenza, puntando su digitalizzazione e riduzione dei tempi burocratici.

- **addio all'ISEE cartaceo:** scuole, università e Comuni non potranno più richiedere ai cittadini di esibire l'attestazione ISEE per l'accesso a prestazioni sociali agevolate. Grazie alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, gli enti acquisiranno automaticamente le informazioni necessarie direttamente dall'INPS;
- **Carta d'Identità Elettronica (CIE):** a partire dal 30 luglio 2026, le CIE rilasciate ai cittadini con almeno 70 anni di età avranno validità illimitata (mantenendo la validità per l'estero). Resta comunque la facoltà di richiederne il rinnovo dopo dieci anni per aggiornare i certificati digitali di autenticazione;
- **Tessera Elettorale Digitale:** i cittadini potranno richiedere la versione digitale della propria tessera elettorale. Il documento sarà generato basandosi sui dati ufficiali dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), eliminando la necessità del formato cartaceo;
- **ricorsi più veloci:** viene snellito l'iter del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Per accelerare i tempi, il provvedimento finale non passerà più per il Capo dello Stato, ma sarà adottato direttamente dal Presidente del Consiglio di Stato.

Sistema ReGiS

I soggetti incaricati di realizzare gli interventi del PNRR hanno l'obbligo di aggiornare la piattaforma ReGiS con cadenza mensile (precisamente entro il giorno 10). La **rendicontazione** deve includere:

- il cronoprogramma aggiornato;
- l'avanzamento effettivo dei lavori e dei costi;

- il monitoraggio degli obiettivi: è necessario confermare il rispetto dei tempi od evidenziare tempestivamente eventuali ostacoli, così da permettere l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla legge.

L'impegno delle Amministrazioni centrali e degli attuatori non si esaurirà con la scadenza del piano. Anche dopo il 31 dicembre 2026, infatti, le attività di gestione, controllo e rendicontazione proseguiranno tramite il sistema ReGiS fino al totale assolvimento di ogni obbligo previsto dal PNRR.

CORREZIONI DI ERRORI NEL BILANCIO

Le imprese che non sottopongono il bilancio a revisione legale obbligatoria, in caso di errore rilevante o correzione effettuata oltre il termine, devono rispettare la seguente procedura.

Fiscalmente, dall'esercizio 2025, i soggetti che, nell'anno di correzione dell'errore, sottopongono **obbligatoriamente** il bilancio a revisione legale, anche se non applicano il principio di derivazione rafforzata (es. micro imprese, principio richiesto per gli esercizi 2022 - 2024), possono **correggere gli errori contabili** diversi da quelli rilevanti **senza** necessità di presentare una **dichiarazione integrativa** per rideterminare gli imponibili degli anni precedenti, in quanto i criteri di imputazione temporale valgono anche ai fini fiscali (IRES ed IRAP), a **condizione** che la correzione sia effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati od avrebbero dovuto esserlo, e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza. Pertanto, la correzione di errori commessi nel **2023 od anni precedenti**, necessita una **dichiarazione integrativa**.

La semplificazione della procedura si applica a **tutte le tipologie di errori** (non solo alle violazioni del principio di competenza): errori matematici, erronee interpretazioni di fatti, errori nella classificazione contabile (es. bene strumentale indicato in conto economico anziché nello Stato Patrimoniale, Risp. AE 4 marzo 2025 n. 63), errori di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.

Nel rispetto **dei limiti di tempo** sopra descritti, la correzione va rilevata nel momento in cui l'errore viene individuato e, nel contempo, sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento. Inoltre, la deduzione può avvenire esclusivamente nei **limiti dell'importo** che sarebbe stato deducibile nel periodo d'imposta interessato dall'errore, ottenendo così il ripristino, nel periodo d'imposta in cui avviene la correzione, del regime fiscale applicabile al singolo componente nel periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso (Risp. AE 21 marzo 2024 n. 73). Secondo Assonime, la correzione **non** dovrebbe comportare l'applicazione di **sanzioni** per infedele dichiarazione (Circ. Assonime 3 luglio 2025 n. 16).

Le imprese che **non** sottopongono il bilancio a revisione legale **obbligatoria** o se non sono soddisfatte le condizioni sopra descritte (errore rilevante o correzione effettuata oltre il termine sopra indicato) devono rispettare la seguente **procedura**:

- se i **termini di accertamento** (art. 43 DPR 600/1973) **non** sono **scaduti**, per ottenere il riconoscimento del componente negativo di reddito, occorre presentare una dichiarazione integrativa a favore (art. 2 c. 8 e c. 8-bis DPR 322/1998) nella quale va indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine, nel modello Redditi/SC è stato inserito il quadro DI, dove va separatamente indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza;

- nel caso di **componente positivo di reddito non imputato** nel corretto esercizio di competenza, nella dichiarazione integrativa occorre operare una variazione in aumento ed usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.

APPROFONDIMENTI

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: POTENZIATA LA NUOVA SABATINI

La Legge di Bilancio 2026 ha potenziato la Nuova Sabatini a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese. Obiettivo dell'iniziativa, gestita dal Ministero delle Imprese con il supporto di Invitalia, è quello di facilitare l'accesso al credito e di stimolare l'acquisizione da parte delle aziende di beni strumentali innovativi, al passo con il cambiamento tecnologico e la sostenibilità ambientale. Rilevanti sono anche le considerazioni relative alla possibile cumulabilità con altri crediti d'imposta.

La Legge di Bilancio consolida e rafforza la **Nuova Sabatini** – originariamente istituita dall'art. 2 DL 69/2013 e convertito in L. 98/2013 – come strumento di **sostegno agli investimenti produttivi** delle micro-piccole e medie imprese (art. 1 c. 468). Grazie ai **contributi** ed ai finanziamenti a tasso agevolato di impianti, macchinari, attrezzature innovative tecnologiche e sostenibili, la Nuova Sabatini stimola le imprese alla crescita ed allo sviluppo competitivo. Può essere richiesta dalle imprese dei vari settori economici ad esclusione delle attività connesse all'esportazione o condizionate all'uso preferenziale di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione e delle attività in ambito finanziario/assicurativo.

Caratteristiche dell'agevolazione: il finanziamento ed il credito

Le società che intendono avvalersi della Nuova Sabatini possono richiedere forme di finanziamento e di credito per programmi di investimento in **beni strumentali**:

- **materiali** – macchinari, impianti, attrezzature, beni strumentali d'impresa, hardware nuovi di fabbrica;
- **immateriali** – software e tecnologie digitali destinati all'uso produttivo.

La norma prevede due livelli di **sostegno economico**:

- accesso a **finanziamenti agevolati**, anche grazie al leasing finanziario;
- riconoscimento di un **contributo statale in conto impianti** calcolato su un tasso d'interesse convenzionale.

I finanziamenti per investimenti alle PMI possono essere assistiti dal “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” alle seguenti **condizioni**:

- una **durata** massima di 5 anni;
- un **importo** compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
- gli importi finanziati devono essere integralmente destinati alla **copertura di investimenti** ammessi dalla norma.

L'agevolazione a fronte del finanziamento è un **contributo in conto impianti** erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), parametrato al valore degli interessi calcolati su tali finanziamenti di durata quinquennale assumendo un **tasso annuo** convenzionale pari al:

- 2,75% per gli investimenti in beni strumentali (investimenti cosiddetti ordinari);
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie e “industria 4.0” (investimenti cosiddetti 4.0 come big data, cloud, banda larga, robotica, tracciamento rifiuti);

- 3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).

Imprese che possono usufruire dell'agevolazione

Le imprese che intendono usufruire del sostegno economico erogato grazie alla “Nuova Sabatini”, alla data di presentazione della domanda devono rispettare i seguenti **requisiti**:

- essere regolarmente costituite ed iscritte nel **Registro delle imprese** o nel Registro delle imprese di pesca;
- essere nel pieno e **libero esercizio** dei propri diritti ovvero non devono essere imprese in stato di liquidazione volontaria od imprese sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato gli **aiuti** considerati **illegali** od incompatibili dalla Commissione Europea;
- devono essere imprese che rispettano il principio di **continuità aziendale**;
- devono essere imprese con **sede** legale od una unità locale **in Italia**. Le imprese non residenti nel territorio italiano, se in possesso di una unità locale in Italia, questa deve essere dimostrata in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Quali progetti possono essere finanziati

L'accesso all'agevolazione è consentito alle imprese per investimento in progetti di crescita ed innovazione economica mediante la realizzazione di **investimenti** in:

- beni strumentali come impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali ad uso produttivo, hardware;
- in beni 4.0 come beni strumentali sostenibili a basso impatto ambientale;
- investimenti in beni strumentali green.

Per quanto riguarda gli **investimenti green**, affinché i beni strumentali oggetto dell'agevolazione vengano ammessi, è obbligatorio che il **rappresentante legale** della società:

- dichiarare il possesso di un'idonea **certificazione ambientale** di processo rilasciata o convalidata da un **Organismo indipendente** accreditato;
- fornisca la dichiarazione attestante la presenza di certificazione ambientale di prodotto riconosciuto a **livello europeo**.

Spese ammesse per ottenere il finanziamento

Le **spese** oggetto del finanziamento della Nuova Sabatini riguardano precisamente:

- i beni nuovi e riferiti alle categorie di **immobilizzazioni materiali** per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” – spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'art. 2424 c.c., come pronunciati nel principio contabile OIC 16 (Organismo italiano di contabilità); a software e **tecnologie digitali**. **Non** possono essere **ammesse** in ogni caso le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili ad “immobilizzazioni in corso e acconti”;
- i beni **nuovi** di fabbrica ad uso produttivo, inerenti all'attività svolta dall'impresa che, presi singolarmente o nel loro insieme presentano un'autonomia funzionale;
- i beni immateriali relativi ad **investimenti 4.0**.

I beni devono soddisfare le seguenti **caratteristiche**:

- **autonomia funzionale** dei beni; diversamente, le spese non possono essere ammesse al finanziamento;
- inerenza e, soprattutto, **correlazione** dei beni oggetto dell'agevolazione **all'attività produttiva** svolta dall'impresa che effettua la richiesta di agevolazione.

La Nuova Sabatini “Capitalizzazione”

La Nuova Sabatini comprende uno specifico capitolo che considera la **ricapitalizzazione** delle **imprese** in una logica di resilienza finanziaria delle PMI. Lo scopo della norma è rafforzare il legame tra incremento patrimoniale ed investimento produttivo, così da favorire le imprese impegnate in processi di capitalizzazione abbinati a programmi di investimento.

La Circ. direttoriale 22 luglio 2024 n. 1115 ha precisato le caratteristiche dell'aumento di capitale, le condizioni di revoca e le modalità di presentazione delle domande, stabilendone l'improcedibilità qualora non vengano rispettati i termini ed i dettati normativi.

Il **processo di capitalizzazione** deve seguire una struttura precisa:

1. **aumento di capitale sociale**: la società è obbligata a sottoscrivere interamente l'aumento di capitale entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e, comunque, prima della richiesta di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso;
2. **versamento del 25% dell'aumento di capitale sociale**: la PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e, comunque, prima della richiesta di erogazione del contributo, è tenuta a versare almeno il 25% dell'aumento di capitale, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, ove previsto. Ai sensi degli artt. 2481 bis e 2463 bis c.c., qualora una “s.r.l.s” - società a responsabilità limitata semplificata - o l'unico socio della PMI effettui l'aumento di capitale sociale, quest'ultimo deve risultare interamente versato;
3. il **versamento della quota dell'aumento di capitale non versato**: i termini e le modalità sono previste dalla Circolare sopra menzionata. Il versamento deve risultare effettuato secondo quanto previsto dall'art. 5 c. 7 e dall'art. 9 c. 2 Decreto “Capitalizzazione”.

Caratteristiche della delibera di aumento del capitale sociale

Secondo quanto disposto dalla Circ. MIMIT 22 luglio 2024 n. 1115, la delibera di aumento del capitale sociale deve avere le seguenti **caratteristiche**:

- deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in **denaro** e deve risultare adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;
- deve essere adottata entro la **data** di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa;
- **non** deve contenere alcuna **previsione contraria** rispetto all'inscindibilità dell'aumento del capitale;
- deve prevedere l'**aumento di capitale sociale** in misura non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento;
- deve prevedere che l'aumento del capitale sociale sia correlato ad un **finanziamento** a copertura di un singolo programma d'investimento.

Procedura corretta da seguire per ottenere le agevolazioni

- Le PMI devono aumentare il loro **capitale sociale** seguendo le indicazioni degli articoli e della Circolare;
- devono compilare un **modulo** di domanda online attraverso la piattaforma dedicata;
- devono presentare la **domanda** di aiuto finanziario e la richiesta di finanziamento correlata all'ente finanziatore per sostenere il loro piano di investimento;
- l'ente finanziatore ha l'obbligo di verificare la **completezza** e l'accuratezza della **documentazione** presentata e l'adeguatezza della PMI rispetto ai criteri dimensionali;
- una volta ottenuta la conferma del Ministero sulla disponibilità dei fondi, l'ente finanziatore può erogare il **finanziamento** supportato, eventualmente, dal fondo di garanzia governativo, secondo le condizioni specificate dalla normativa.

Passaggi operativi

L'impresa deve:

1. **accedere** tramite SPID alla sezione "Beni strumentali-Nuova Sabatini" del sito del Ministero alla sezione riservata alle imprese;
2. **scaricare la domanda**, compilarla e firmarla digitalmente per essere inviata tramite PEC all'indirizzo PEC della banca/intermediario prescelto;
3. fornire una **descrizione** dell'**investimento** che si intende finanziare indicando l'importo complessivo al netto dell'IVA, distinguendo gli importi tra le differenti voci dello stato patrimoniale suddette (macchinari ed impianti, attrezzature industriali e commerciali, altri beni) in caso di investimenti ordinari;
4. la banca, una volta ricevuta la domanda, verifica la **regolarità** formale ed i requisiti e trasmette al Ministero la **richiesta di prenotazione** delle risorse relative al contributo;
5. gli investimenti possono essere avviati solo dopo l'invio della **domanda** via **PEC**;
6. **non** è necessario allegare **preventivi** o fatture che devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Nuova Sabatini e cumulabilità con altre agevolazioni fiscali

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha precisato che le agevolazioni della Nuova Sabatini sono fruibili unitamente a tutte le misure fiscali che, applicandosi alla generalità delle imprese, non configurano aiuti di Stato.

Di conseguenza, le agevolazioni che derivano dalla Nuova Sabatini possono essere **cumulabili** con altre misure pubbliche che non costituiscono aiuti di Stato come ad esempio "il credito d'imposta 5.0". A tale proposito il MIMIT, in risposta ad un quesito puntuale sul credito d'imposta 5.0 sopra citato, ha chiarito che *"Il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta all'art. 38, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 laddove è stabilito che lo stesso «è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (...), non porti al superamento del costo sostenuto»"*.

Nel prospetto che segue sono individuate le **misure fiscali** applicabili alla generalità delle imprese che possono essere cumulate con le agevolazioni della Nuova Sabatini:

Nuova Sabatini e cumulo con le misure fiscali		
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali		Il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato; pertanto, non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini. Resta confermato quanto previsto dalla normativa del citato credito di imposta all'art. 1 c. 192 L. 160/2019 in cui è stabilito che lo stesso <i>"è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (...), non porti al superamento del costo sostenuto"</i> .
Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno		Il credito in questione è cumulabile nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore.
Misure PNRR		È cumulabile nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e ad eccezione delle disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all'interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento, nel rispetto di quanto evidenziato nella Circ. MEF 14 ottobre 2021 n. 21 ed ulteriormente chiarito nella Circ. MEF 31 dicembre 2021 n. 33.
Conto energia		È cumulabile nel rispetto dei limiti previsti all'art. 26 D. Lgs. 28/2011 e dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.

Considerazioni finali

Il contributo erogato dalla Nuova Sabatini è un incentivo per le PMI all'**innovazione tecnologica** e all'**investimento in beni strumentali** innovativi e all'avanguardia. La possibilità di ottenere finanziamenti a **tassi agevolati** ed a condizioni ottimali spinge le imprese all'innovazione ed alla creazione di stabilità e continuità aziendale in un panorama economico in continua evoluzione e cambiamento. Avere la possibilità di cumulare gli **aiuti di Stato** con le misure fiscali precedentemente applicate è un'occasione che le PMI italiane potranno utilizzare per rendere le aziende competitive, resilienti ed innovative in un mercato economico mondiale competitivo e complicato. La liquidità ottenuta grazie alle agevolazioni supporteranno gli investimenti in nuove attività più snelle, veloci, competitive ed ecosostenibili.

POLIZZE CATASTROFALI: ANALISI DELLA NORMATIVA ED ULTIME PROROGHE ALL'ENTRATA IN VIGORE

In questo articolo ci occupiamo degli ultimi sviluppi dell'obbligo di legge per le imprese di dotarsi di una polizza a copertura dei rischi c.d. "catastrofali". In particolare, con il DL 200/2025, è stata stabilita un'ultima proroga all'entrata in vigore dell'obbligo per alcuni settori di nicchia (per alcune imprese particolarmente piccole).

Contenuto dell'obbligo di legge sulle polizze catastrofali

Prima di soffermarci sulle ultime proroghe, è utile chiarire in cosa consista questo **obbligo di polizza assicurativa per rischi catastrofali**. Si tratta di una prescrizione che è stata introdotta nel nostro ordinamento con la L. 213/2023 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024). A questa legge originaria ha fatto seguito il DL 18/2025 "Regolamento recante modalità attuative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali". Il regolamento è stato adottato congiuntamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L'art. 1 c. 101 L. 213/2023 prevede che "le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatesi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzioni a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso". Il c. 101 è ricco di contenuti, perché determina l'ambito sia soggettivo che oggettivo di applicazione delle polizze catastrofali.

Dal **punto di vista soggettivo**, l'obbligo riguarda le **imprese**. Geograficamente vale per le imprese con **sede in Italia**. Se hanno sede all'estero, vale solo laddove abbiano una stabile organizzazione in Italia. La stabile organizzazione nel nostro Paese può essere associata alla presenza di beni di particolare valore economico, cosicché la loro tutela è vantaggiosa per il sistema economico italiano. Le imprese coinvolte sono solo quelle obbligate all'iscrizione nel Registro delle Imprese; i professionisti ad esempio sono esclusi.

Dal **lato oggettivo**, l'obbligo di polizza catastrofale riguarda la copertura contro il rischio di perdita di **beni** particolarmente **importanti** dal punto di vista **economico**, come è ovvio che debba essere. La tutela di beni di scarso valore non è nell'interesse collettivo e non giustifica un obbligo di assicurazione. La tecnica usata dal legislatore è quella di

richiamare le disposizioni sullo stato patrimoniale (art. 2424 c.c.), che contiene appunto l'elencazione dei beni che compongono il patrimonio delle imprese.

Sono richiamate tre categorie di beni, le c.d. **immobilizzazioni materiali**:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

Soffermandoci per un attimo sul tema degli immobili, tema di centrale importanza per il loro valore, si tratta di **immobili strumentali**, e dunque di capannoni, negozi, uffici e simili strutture. Emerge dalla legge un non trascurabile limite. La legge stabilisce che *“l'assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio ... Per gli immobili non assicurabili ... non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”* (art. 1 c. 106 L. 213/2023). La disposizione non è che vieti di assicurare edifici abusivi, dice qualcosa di diverso: dice che le compagnie assicuratrici **non sono obbligate ad assicurarli**. Come vedremo meglio sotto, negli altri casi (ossia per gli immobili in regola dal punto di vista urbanistico) vi è un obbligo di contrarre per le imprese assicuratrici. Arrivati fino a questo punto, il senso della norma è ben comprensibile. Lo diventa un po' meno nel successivo inciso in cui si **esclude** la possibilità di accedere a qualsiasi **risorsa pubblica in caso di calamità**. La *ratio* è quella di punire chi ha realizzato un abuso edilizio. Sarebbe in effetti irragionevole devolvere le (scarse) risorse pubbliche per risistemare edifici abusivi. Di fatto, però, il c. 106 può produrre l'effetto di far cessare **attività produttive**, in tesi redditizie. Difatti non si può escludere che, all'interno di un immobile abusivo, venga svolta una legittima attività economica e che essa sia profittevole. Il legislatore punisce l'abuso sull'immobile, ma quasi si dimentica dell'attività svolta dentro l'edificio.

Va detto che il DL 18/2025, che – come si scriveva sopra - è quello attuativo dell'obbligo di legge di dotarsi di polizza per eventi catastrofali, ha confermato che gli immobili abusivi non necessitano di copertura assicurativa. L'art. 1 c. 2 di questo decreto ribadisce difatti che *“sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”*. Si tratta di immobili che, a certe condizioni, dovrebbero essere oggetto di ordine di **abbattimento**. Si comprende, dunque, per quale ragione l'ordinamento non consente che vengano assicurati. Se ci fosse la copertura assicurativa, in caso di calamità si verificherebbe un effetto paradossale: l'immobile verrebbe ricostruito senza abusi, premiando così – ingiustamente - il proprietario dell'immobile.

Assicurazione di beni che non sono di proprietà dell'imprenditore

Particolarmente interessanti ed utili dal punto di vista pratico sono alcune risposte che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito a domande frequenti (reperibili su mimit.gov.it). Un quesito che è stato posto al Ministero riguarda i **beni che non sono di proprietà dell'imprenditore**. Come è noto, ciò capita con una certa frequenza nella prassi: i capannoni, gli uffici, i negozi sono spesso di proprietà di terzi e presi in locazione/affitto dall'imprenditore. La domanda è esattamente questa: **chi deve concludere il contratto assicurativo** (e pagare il relativo premio): il proprietario dell'immobile od il conduttore/affittuario del medesimo?

La questione del soggetto a cui spetta stipulare la polizza in caso di scissione tra proprietario ed utilizzatore del bene è stata peraltro affrontata direttamente dalla legge. Con l'art. 1-bis c. 2 DL 155/2024, il legislatore ha statuito che *“l'oggetto della copertura assicurativa ... è riferito ai beni ... a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche*

se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni". A ben vedere, questa disposizione **non** dice che l'obbligo è **in capo all'imprenditore**, dicendo solo che non vanno assicurati i beni che sono già assicurati (per evitare un'inutile duplicazione della garanzia) e che la relativa polizza potrebbe essere stata stipulata anche da un soggetto diverso dall'imprenditore (sottintendendo così che si tratti del proprietario del bene).

Vi è, però, un altro inciso che merita menzione. Si prevede difatti che “qualora l'imprenditore ... assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa... l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene”. Da questa disposizione emerge che la **polizza** può essere **conclusa** anche **dall'imprenditore**, non solo dal proprietario del bene. L'ultimo rischio che residua è che il proprietario del bene intaschi il rimborso dell'assicurazione e non ripristini i beni necessari per l'esercizio dell'attività di impresa. Sul punto interviene nuovamente l'art. 1-bis c. 2 DL 155/2024, stabilendo che “il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità”. Abbiamo esaminato questo complesso di norme, dalle quali emerge che i beni indicati nell'art. 2424 c.c., sul lato attivo dello stato patrimoniale, nella categoria delle immobilizzazioni materiali, n. 1), 2) e 3) **devono essere assicurati**. Abbiamo, altresì, compreso che la polizza assicurativa può essere stipulata dall'imprenditore, dal proprietario o (teoricamente) anche da un terzo soggetto. Non abbiamo, però, ancora risposto al quesito originario che ci eravamo posti: se né l'imprenditore né il proprietario sono disponibili ad assicurare il bene, chi è tra di essi il **soggetto obbligato** per legge? Il Ministero delle Imprese ha stabilito che si tratta dell'**imprenditore**, anche se non proprietario del bene. Per giungere a questa conclusione, il Ministero valorizza le disposizioni che fanno riferimento allo stato patrimoniale dell'imprenditore ed ai beni usati dall'imprenditore. Trattandosi di beni strumentali all'esercizio dell'impresa, l'obbligo è in capo al medesimo imprenditore, che ha – si potrebbe dire – un contatto più diretto con i beni di quanto lo abbia il proprietario che li ha concessi in godimento.

Eventi catastrofali e valore dell'assicurazione

Il c. 101 L. 213/2023 elenca gli **eventi “catastrofali”**. Si tratta di sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Sono, all'evidenza, eventi che possono determinare danni di portata enorme. Sono accadimenti che, normalmente, sono di difficile assicurabilità sul libero mercato (in assenza di un obbligo di legge), proprio per l'ammontare dei risarcimenti che l'impresa assicuratrice potrebbe essere chiamata a corrispondere.

Il c. 101 specifica che si deve trattare di eventi catastrofali “verificatisi **sul territorio nazionale**”. L'imprenditore potrebbe avere beni anche all'estero, ma l'obiettivo della riforma è quello di tutelare l'economia nazionale, e dunque i beni che si trovano nel nostro territorio. La polizza può, dunque, escludere beni di proprietà della società da assicurarsi che si trovino all'estero.

Interessante anche la disposizione sul **valore** che deve essere assicurato. La legge prescrive che la copertura assicurativa deve sussistere per un importo che consenta di costruire a nuovo l'edificio o di rimpiazzare i beni mobili. Le polizze devono, pertanto, offrire una **copertura molto ampia**, con la conseguenza che il costo della polizza sarà corrispondentemente alto. L'obiettivo del Governo è quello di ridurre al minimo il costo pubblico per le ricostruzioni post eventi catastrofali. Se la tutela assicurativa sussistesse solo per la metà od un terzo del valore di ricostruzione/sistemazione dell'edificio/macchinario, il rischio è che l'immobile/bene mobile non venga ricostruito/sistemato.

Sanzioni per la mancata stipula del contratto assicurativo

La legge si premura poi di stabilire le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di stipulare il contratto assicurativo. Le sanzioni sono distribuite tra imprese da assicurare e compagnie assicuratrici.

La **sanzione per le imprese** non è, a dire il vero, ben delineata nei suoi contorni. Il c. 102 L. 213/2023 prevede difatti che “dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese ... si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziari a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasioni di eventi calamitosi e catastrofici”. La disposizione consente di comprendere il senso dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione per le catastrofi: le imprese devono coprire i rischi da sole (con l'aiuto delle imprese assicuratrici), senza aspettarsi aiuti dallo Stato. Ecco allora il meccanismo delineato dal c. 102: se non sei assicurato, non ti concedo aiuti in caso di catastrofi. La norma, invero, non si esprime in modo così diretto, dicendo solo che “si tiene conto” della mancata assicurazione. Si potranno, così, ad esempio formare delle graduatorie in cui l'aiuto statale è maggiore per chi è assicurato rispetto a chi non lo è.

La **sanzione** prevista dal legislatore **per le compagnie assicuratrici** è, invece, molto concreta nei suoi contenuti. Il c. 107 L. 213/2023 prevede difatti che “*il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000*”. Questa disposizione sanziona non solo il vero e proprio rifiuto di contrarre, ma anche la sua elusione. Potrebbe essere il caso in cui una compagnia assicuratrice offre una polizza contro i rischi catastrofici, ma con limitazioni nel suo oggetto e con franchigie e scoperti tali da rendere la tutela inesistente o poco efficace.

Tempistica di entrata in vigore e le proroghe

Infine, rimane da affrontare la questione più attuale. Qual è il **termine ultimo** per le imprese per concludere il contratto assicurativo? Il **termine originario**, previsto nell'art. 1 c. 101 L. 213/2023, era il **31 marzo 2025**. Questo termine è stato **prorogato** più volte, anche comprensibilmente. Da un lato, si tratta di polizze che finora erano poco diffuse sul mercato, che diventano improvvisamente obbligatorie: occorre tempo per predisporre i contratti e studiare i dettagli delle coperture assicurative. Da un altro lato, l'obbligo di concludere le polizze implica dei costi per le imprese, costi che tendono – in misura proporzionale – ad essere maggiori per le imprese di piccole dimensioni.

L'ultimo testo normativo che si occupa dei termini è il DL 200/2025. L'art. 15 di questo decreto sposta la stipula dei contratti assicurativi per rischi catastrofici per le imprese della pesca e dell'acquacoltura dal 31 dicembre 2025 al **31 marzo 2026**. L'art. 16 del medesimo decreto proroga il termine per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per le imprese turistico ricettive al 31 marzo 2026. Questa seconda proroga è decisamente più importante della prima, in quanto abbraccia un numero di imprese molto più ampio.

QUESITI PRATICI

TFR ECCEDENTE IL MILIONE DI EURO A TASSAZIONE ORDINARIA

La soglia del milione di euro, sopra la quale al TFR erogato si applica la tassazione ordinaria, deve avere riguardo anche a somme elargite a tale titolo da parte di datori di lavoro diversi? E per quanti periodi di imposta nello specifico?

Come chiarito dalla Circ. AE 28 febbraio 2012 n. 3/E, in presenza di indennità principale (TFR ed indennità equipollenti) e di altre indennità e somme corrisposte nel medesimo periodo d'imposta da soggetti diversi (ad esempio, INPDAP per l'indennità principale e datore di lavoro per le altre indennità e somme), è necessario porre in essere un sistema

di **comunicazione tra i soggetti** medesimi volto a consentire al sostituto d'imposta che eroga altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (cessazione che ha generato il diritto all'indennità principale) la corretta tassazione delle somme erogate.

In particolare, il soggetto che eroga l'**indennità principale** è tenuto, su richiesta del datore di lavoro erogatore dell'altra indennità e somma, a fornire a quest'ultimo **indicazioni** in ordine all'importo complessivo dell'indennità principale erogata ed all'aliquota di tassazione dell'indennità assoggettata al regime della tassazione separata. Detti elementi sono, infatti, necessari per determinare la **corretta tassazione** separata dell'**altra indennità** e somma.

COSTITUZIONE DI COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI E PERMANENZA NEL REGIME FORFETTARIO

In caso di costituzione di una società cooperativa tra quattro professionisti (ingegneri) che svolgono la professione anche come lavoratore autonomo con regime forfettario, la partecipazione alla società cooperativa diviene causa ostativa al mantenimento del regime forfettario?

Con riferimento al caso prospettato è possibile osservare quanto segue:

- la **cooperativa non** rientra automaticamente tra le società di persone/associazioni/imprese familiari interessate dalle **cause ostative** del **regime forfettario**. Tuttavia, la **prassi** (si vedano Circ. AE 10 aprile 2019 n. 9/E e Risp. AE 23 aprile 2019 n. 124) ha assimilato le cooperative alle S.r.l.;
- in considerazione del punto precedente, in una cooperativa tra quattro soli soci professionisti occorre **verificare se**:

--- uno o più soci possono essere considerati "**controllanti**" ai sensi dell'art. 2359 c.c. (controllo di diritto, di fatto, o tramite patti/pareri determinanti in assemblea);

--- se l'attività della cooperativa (es. studio/servizi di ingegneria) **sia la stessa** o riconducibile a quella che ciascun ingegnere svolge individualmente in regime forfettario (se, ad esempio, ciascun ingegnere detiene solo il 25% delle quote/cooperative e non vi è controllo individuale, né di fatto; oppure l'attività della cooperativa è diversa e non riconducibile all'attività individuale svolta in forfettario; allora non si integra la causa ostativa ed il singolo professionista può mantenere il regime forfettario);

- nel caso in cui dovessero ricorrere **entrambe le condizioni** sopra citate, ovvero se:

--- un ingegnere (o un gruppo familiare/di soggetti interposti) dovesse controllare di fatto la cooperativa;

--- la cooperativa dovesse svolgere attività di ingegneria sostanzialmente coincidente o strettamente riconducibile a quella del professionista;

allora la partecipazione diventerebbe **causa ostativa** ed il professionista non potrebbe applicare/permanere nel **regime forfettario**.

CONFISCA E RISARCIMENTO ERARIALE: ITALIA CONDANNATA PER CUMULO SPROPORZIONATO

La CEDU ha condannato l'Italia per il cumulo sproporzionato di confisca penale e risarcimento erariale, che viola il diritto di proprietà. Lo Stato ha incassato somme superiori al danno reale, imponendo ai condannati un carico eccessivo. Le Autorità devono ora valutare l'effetto combinato delle misure per garantirne la proporzionalità.

(CEDU 5 febbraio 2026 - Florio e Bassignana c. Italia)

SENTENZA DI DIVISIONE GIUDIZIALE A CONTENUTO PATRIMONIALE SUCCESSIVA AL DIVORZIO: ESENTE DAL REGISTRO

Una sentenza di divisione giudiziale, pronunciata in un autonomo giudizio successivo al divorzio, beneficia dell'esenzione fiscale, a condizione che sia causalmente collegata alla necessità di definire i rapporti patrimoniali sorti dalla crisi coniugale. La logica della norma è quella di tutelare la famiglia e di non gravare con oneri fiscali gli atti necessari a risolvere una crisi che ha già indebolito economicamente e socialmente i coniugi.

(Cass. 5 febbraio 2026 n. 2433)

PRIMA CASA: IL BENEFICIO SPETTA ANCHE SE SI POSSIEDE UN IMMOBILE NON IDONEO

Al momento dell'acquisto, la mera titolarità di un immobile non idoneo a soddisfare le esigenze abitative del contribuente non può integrare, di per sé, una causa ostativa al godimento dell'agevolazione, risultando altrimenti frustrata la ratio del beneficio che è quella di favorire l'acquisto dell'abitazione principale effettivamente destinata a residenza.

(CGT II Lombardia 19 gennaio 2026 n. 133)

CRISI D'IMPRESA: QUALE UTILITÀ PER I CREDITORI NEL CONCORDATO SEMPLIFICATO?

In tema di concordato semplificato, l'utilità della proposta per ciascun creditore, quale presupposto necessario per l'omologazione, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi d'impresa nel minor tempo possibile, in quanto quest'ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non sia stata prevista alcuna forma di soddisfazione.

(Cass. 12 gennaio 2026 n. 624)

IMU ED IMMOBILI ABUSIVI: CHIARITO IL MOMENTO DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ AL COMUNE

In tema di IMU, l'inottemperanza all'ordine di demolizione entro 90 giorni determina l'acquisizione automatica e di diritto del bene al patrimonio comunale, facendo venir meno il presupposto dell'imposta per il precedente proprietario. L'effetto acquisitivo ex lege in favore del Comune determina, infatti, la cessazione della soggettività passiva in capo al privato.

(Cass. 17 febbraio 2026 n. 3613)

FRODE IVA: IL TRUFFATORE RISARCISCE ANCHE SENZA RICORSO TRIBUTARIO

In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente raggirato ha diritto al risarcimento dal truffatore anche se non impugna l'accertamento fiscale. Poiché nel diritto tributario la buona fede non salva la detrazione per costi fittizi, il mancato ricorso non interrompe il nesso causale né costituisce una colpa del danneggiato.

(Cass. 13 febbraio 2026 n. 3216)

IVA: DETRAZIONE POSSIBILE ANCHE SE LA FATTURA È RICEVUTA IN SEGUITO

Il diritto di detrazione dell'IVA può essere esercitato nella dichiarazione relativa al periodo in cui le condizioni sostanziali sono soddisfatte anche se il soggetto passivo ha ricevuto la fattura successivamente, purché prima della presentazione della dichiarazione.

(Trib. UE 11 febbraio 2026 causa T-689/24)

L'INTERESSE AD AGIRE GIUSTIFICA L'IMPUGNABILITÀ DELLA PROPOSTA DI COMPENSAZIONE

La proposta di compensazione è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario: dato che esprime una pretesa tributaria attuale, è idonea a produrre effetti pregiudizievoli e rientra nella categoria degli atti "equiparati". Ne consegue che il contribuente può contestarla per far valere l'estinzione del credito, la prescrizione o altri fatti impeditivi, senza dover attendere l'avvio della riscossione coattiva.

(CGT I Milano 9 febbraio 2026 n. 537)

Scadenze dal 16 al 28 febbraio 2026

16 FEBBRAIO	▪ 770 semplificato: ritenute gennaio ▪ Accise di gennaio: versamento ▪ Corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di gennaio: annotazione separata ▪ Imposta sugli intrattenimenti: versamento per attività di gennaio ▪ Imposta sulle transazioni finanziarie di gennaio (Tobin tax): versamento ▪ IVA di gennaio o del IV trimestre 2025: versamento ▪ Lavoro dipendente: versamento contributi INPS di febbraio ▪ Locazioni brevi: versamento ritenute di gennaio ▪ Regime forfetario: IVA sugli acquisti <i>reverse charge</i> IV trimestre 2025 ▪ Ritenute effettuate a gennaio: versamento ▪ Rivalutazione TFR: versamento saldo imposta sostitutiva ▪ Split payment: versamento IVA di gennaio
25 FEBBRAIO	▪ Trasmissione INTRASTAT: operazioni di gennaio

Scadenze dal 1° al 15 marzo 2026

2 MARZO	▪ Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA (c.d. Lipe): IV trimestre 2025 ▪ Imposta di bollo fatture elettroniche IV trimestre 2025: versamento ▪ Imposta di bollo su vaglia cambiari e fedi di credito: versamento IV trimestre 2025 ▪ Imposta di bollo virtuale su assegni e vaglia in forma libera: versamento I rata ▪ Imposta sulle assicurazioni: premi ed accessori incassati a gennaio ▪ INTRA 12: acquisti intra UE registrati a dicembre 2025 ▪ Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina e gasolio: gennaio ▪ Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria gennaio ▪ PREU: III acconto gennaio-febbraio (I periodo contabile) ▪ Trasmissione telematica delle forniture di documenti fiscali 2025 ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA IOSS e pagamento IVA di gennaio
--------------------------	---

3 MARZO	▪ Registro locazioni stipulate o decorrenti 1° febbraio: versamento
9 MARZO	▪ Spese sanitarie: opposizione all'utilizzo delle spese
15 MARZO	▪ ASD: annotazione corrispettivi e proventi di febbraio ▪ Documento riepilogativo fatture inferiori a € 300 emesse a febbraio: registrazione ▪ ENC: annotazione corrispettivi e proventi di febbraio ▪ Fatture differite: cessioni di febbraio

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

